



Provincia di Modena

SERVIZIO VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI INTEGRATI

Dirigente PEDRAZZI ALBERTO

Determinazione n° 228 / 10/06/2011

OGGETTO: D.LGS. 152/06 - PARTE SECONDA, L.R. 21/04. **DITTA FAR PRO MODENA S.P.A.**

QUARTA MODIFICA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI SITO IN VIA GHIAROLE N. 72, COMUNE DI SPILAMBERTO (MO) .
(RIF.INT. N. 118/01643500364)

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010, che ha abrogato il D.Lgs. 18 Febbraio 2005, n. 59);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

richiamate altresì:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30 luglio 2007 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – indirizzi alle Autorità competenti per la conduzione dei procedimenti autorizzativi" e la relativa determinazione del Direttore generale ambiente e difesa del suolo e della costa della Regione Emilia Romagna n. 10147/07;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la V[^] Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004" di modifica della circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;

richiamato l'Atto Dirigenziale prot. n. 123346 del 25/10/2007 con il quale è stata rilasciata

l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla Ditta FAR PRO MODENA S.P.A., in qualità di gestore dell'impianto per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5, All. I D.Lgs. 59/05), con sede legale ed impianto in Comune di Spilamberto (MO), Via Ghiarole n. 72;

richiamati l'Atto Dirigenziale prot. n. 3374 del 11/01/2008, l'Atto Dirigenziale prot. n. 10773 del 01/02/2008 e la Determinazione n.112 del 23/06/2010 di modifica all'AIA sopra citata;

vista la documentazione consegnata dall'Azienda in data 21/03/2011, assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 27411/8.1.7.118 del 23/03/2011, con la quale vengono comunicate modifiche non sostanziali dell'AIA, che consistono in:

- sospensione della presa in carico di sangue avicolo, mantenendo attive solo le cisterne di stoccaggio per il sangue bovino e suino;
- sostituzione del sistema di filtrazione posto a servizio dei n. 10 silos di stoccaggio del sangue secco macinato. In particolare, sarà effettuato lo scollegamento dei silos dall'impianto primario (Filtro a tessuto) e su ognuno di questi verranno installati filtri "Donaldson" con emissione dell'aria filtrata nella camera presente al di sopra di silos. Non sono più previste canalizzazioni di aspirazione dell'aria ambiente sovrastante i silos al punto di emissione E2 e sarà eliminato anche il punto di emissione E5 "Stoccaggio 10 silos (emergenza)", in quanto non più necessario. La modifica è resa necessaria in quanto il convogliamento di aria e polveri porta a depositare sulle pareti interne dei tubi il polverino, il quale rende a rischio esplosione l'impianto stesso. Con le modifiche progettate se la misura del differenziale di pressione supera un certo range la centralina elettronica, a servizio dei filtri stessi, fa bloccare il funzionamento di carico e scarico dei silos. Tale sistema garantisce che la rendita di filtrazione delle polveri non scenda mai e, quindi, nella camera non si formino accumuli di polvere. Inoltre, è stata istituita una specifica procedura interna di pulizia mensile della camera sovrastante i silos;
- richiesta di aumento da 4000 t a 5700 t del dato relativo alla stima di produzione annua di fango riportato nell'Allegato A "Utilizzo di fanghi da depurazione in agricoltura", della Det. n. 112 del 23/06/2010. A seguito del rinnovo delle autorizzazioni per gli stoccaggi dei quattro sili di spandimento di proprietà della ditta, infatti, la capacità complessiva di stoccaggio è stata fissata a 1900 m³, quantità che consente di portare la quantità di fanghi liquidi gestibili nell'ambito dello spandimento al valore di 5700 t/anno.
- richiesta di portare a 2 anni la tenuta massima delle registrazioni relative agli essicatori (registrazione effettuata in continuo su supporto elettronico), equiparando la tenuta di tali registrazioni a quanto richiesto anche dal servizio veterinario, ai sensi del regolamento CE 1774/2;
- richiesta di eliminare l'obbligo di lettura dei contatori acqua e gas del custode e dei locali comuni, in quanto tali dati possono essere desunti direttamente dalla lettura dei consumi riportati in bolletta dall'ente gestore dei servizi;

Considerato che la Ditta in data 18/04/2011, a seguito di comunicazione da parte della scrivente Amministrazione, ha provveduto ad integrare il pagamento delle spese istruttorie richieste per modifica non sostanziale all'AIA e, pertanto, dalla data suddetta sono stati riavviati i termini previsti per il procedimento in oggetto;

considerato che in merito alla richiesta della ditta di aumentare da 4000 a 5700 t/anno la quantità di fango che annualmente si vuole utilizzare in agricoltura, in data 08/04/2011 l'unità Operativa Spandimenti del Servizio Interventi Strutturali e produzioni vegetali della Provincia di Modena ha inviato parere favorevole (assunto agli atti con prot. n. 34266/8.1.7.118). Nello stesso, infatti, è riportato che *"La Far Pro Modena ha sufficiente capacità di stoccaggio e sufficiente terreno per utilizzare correttamente la nuova quantità di fango che intende distribuire sul suolo agricolo a*

fini agronomici”. Infine, al parere suddetto è allegato il nuovo testo aggiornato che dovrà andare a sostituire l’Allegato A della Determina n. 112 del 23/06/2010;

Visto il parere di ARPA pervenuto in data 18/05/2011 (assunto agli atti con prot. n. 48032/8.1.7.118) relativo alle richieste della ditta in cui:

- si esprime parere positivo in merito alle modifiche apportate sui 10 silos ed è specificato che il punto di emissione n. 2 deve essere rinominato “Aspirazione aria ambiente di lavoro + mulini di macinazione”, mentre deve essere eliminato dal quadro delle emissioni autorizzate il punto di emissione E5;
- in merito alla modifica del periodo di tenuta delle registrazioni relative agli essiccatoi, si precisa che *“gli essiccatoi funzionano esclusivamente se almeno una caldaia è in funzione; le caldaie (emissioni E3 ed E4) fungono anche da impianto di abbattimento per le emissioni odorigene prodotte degli essiccatoi”*. Quindi, *“Ai fini del controllo ispettivo per l’AIA la registrazione di funzionamento degli essiccatoi non ha alcuna utilità (mentre è, invece, estremamente rilevante come indicatore della qualità/igienicità del prodotto finito) e può, quindi, essere eliminata dal Piano di Monitoraggio”*;
- si concorda con quanto richiesto dalla ditta in merito al ritenere valide le letture effettuate dall’ente gestore per i consumi di acqua e gas relativamente ai consumi della casa custode e locali comuni;

Valutato che a seguito della modifica richiesta:

- dal punto di vista del carico inquinante non si avranno incrementi del flusso di massa autorizzato;
- non vi è aumento della capacità massima autorizzata, degli impatti ambientali, né degli indicatori di performance specifici del settore;

preso atto che in data 18/03/2011 ed in data 18/04/2011 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla modifica dell’AIA sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

ritenuto che le modifiche comunicate non comportino notevoli ripercussioni negative sull’ambiente e che pertanto non siano da sottoporre a procedura di Verifica (Screening) ai sensi della L.R. 9/99, come integrata dal D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08;

verificato che le modifiche comunicate dal gestore si configurano come non sostanziali e ritenuto, pertanto, di modificare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta in oggetto;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è l’Ing. Alberto Pedrazzi;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà n. 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Territorio e Ambiente;
- le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it;

il Dirigente Determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare, ai sensi dell’art. 29 nonies – Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e dell’art. 11 della L.R. 21/04, **l’Autorizzazione Integrata**

Ambientale Atto Dirigenziale prot. n° 123346 del 25/10/2007 e ss. mm. (Atto Dir. prot. n. 3374 del 11/01/2008, Atto Dir. prot. n. 10773 del 01/02/2008 e Det. n.112 del 23/06/2010), rilasciate alla Ditta FAR PRO MODENA S.P.A. in qualità di gestore dell'impianto per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5, All. VIII D.Lgs.152/06 Parte Seconda) con sede legale ed impianto in Comune di Spilamberto (MO), Via Ghiarole n. 72 come di seguito indicato:

a) il punto 1 della Sezione D2.6 "Emissioni in atmosfera" dell'Allegato I dell'AIA e ss. mm. è sostituito dal seguente:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e il limite in concentrazione massima ammessa di inquinanti da rispettare è il seguente:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N.2 ASPIRAZIONE ARIA AMBIENTE DI LAVORO + MULINI MACINAZIONE	PUNTO DI EMISSIONE N.3 GENERATORE DI VAPORE + COMBUSTIONE*	PUNTO DI EMISSIONE N.4 GENERATORE DI VAPORE + COMBUSTIONE*	PUNTO DI EMISSIONE N.7 GAS DI SCARICO AUTOMEZZI CARICO/ SCARICO
data prevista di messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	60.000	15000	11000	-
Altezza minima (m)	-	13	8.5	8.5	-
Durata (h/g)	-	24	24	24	-
Impianto di depurazione	-	3 Filtri a secco su Mulini + 1 filtro a tessuto su aspirazione carichi alla rinfusa + 2 Torri riempite In serie con reagenti (H ₂ SO ₄ – Ipoclorito e Soda)	-	-	-

* Vasche raccolta sangue, Serbatoio polmone alimentazione, linee preriscaldamento, Condensatori, Serbatoio rilancio siero, Essiccazione ed Estrazione sangue essiccato, Trasporto pneumatico farine, Insacchiatrice semiautomatica, Macinazione, Cisterna condense, Serbatoio stoccaggio sangue, Cisterna concentrato, Cisterna siero

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N.8 SFIATO CISTERNA VAPORE	PUNTO DI EMISSIONE N.9 SCARICO VAPORE GENERATORE	PUNTO DI EMISSIONE N.10 SCARICO VAPORE GENERATORE	PUNTO DI EMISSIONE N.11 GAS DI SCARICO AUTOMEZZI CARICO/ SCARICO	PUNTO DI EMISSIONE N.12 ESTRAZIONE ARIA COPERTURA VASCA DI BILANCIAMENTO "F3"
data prevista di messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	Tiraggio naturale	12 t/h	10 t/h	-	150
Altezza minima (m)	-	11	8.5	8.5	-	4.5
Durata (h/g)	-	24	1	1	-	24
Impianto di depurazione	-	-	-	-	-	Adsorbitore a carboni attivi

Parametri della camera di combustione:

temperatura di esercizio	>750 °C
velocità media nella sezione di ingresso	6-15 m/s
tempo di permanenza:	0,3-1 s

b) la Sezione D3.2.5 "Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera" dell'Allegato I dell'AIA e ss.mm. è sostituita dalla seguente:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPA		Gestore (trasmissione)	ARPA (esame)

Portata dell'emissione	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	<p>Annuale per E12</p> <p>Quadrimestrale per E2, E3, E4</p>	<i>biennale*</i> E12, E2 + E3 o E4	cartacea su rapporti di prova e su Registro degli Autocontrolli	annuale	<i>annuale</i>
Concentrazione degli inquinanti nelle emissioni convogliate	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	<p>Annuale E12 per H₂S e COV (analisi quali-quantitativa con caratterizzazione dei singoli composti: UNI EN 13649, UNI EN ISO 16017)</p> <p>Quadrimestrale E2, E3, E4 per SOV (come COT)</p> <p>+</p> <p>Caratterizzazione Annuale quali-quantitativa delle sostanze odorigene: aldeidi, ammoniaca, acido solfidrico, composti organici volatili + olfattometria dinamica</p>	<i>biennale*</i> : E12, E2 + E3 o E4	cartacea su rapporti di prova e su Registro degli Autocontrolli	annuale	<i>annuale</i>
<p>Concentrazione degli inquinanti nelle emissioni diffuse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bordo vasca di bilanciamento; • separazione 	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	<p>Annuale</p> <p>Caratterizzazione quali-quantitativa delle sostanze odorigene: aldeidi, ammoniaca, acido solfidrico, composti organici volatili + olfattometria dinamica</p>	<i>biennale*</i>	cartacea su rapporti di prova e su Registro degli Autocontrolli	annuale	<i>annuale</i>
Direzione e velocità dell'aria in corrispondenza delle aperture atte al reintegro	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	Annuale	<i>biennale*</i>	cartacea su rapporti di prova e su Registro degli Autocontrolli	annuale	<i>annuale</i>

<p>Differenza tra la pressione atmosferica e quella all'interno dei locali (**) adibiti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scarico sanguine grezzo (zona 1), Scarico sanguine grezzo (zone 2) cisterne, • Centrifughe, essiccatori, condensatori • Confezionamento, carico, insacco, deposito farina grezza • Stoccaggio materiale confezionato 1 e 2 	<p>autocontrollo effettuato da laboratorio esterno</p>	<p>Annuale</p>	<p><i>biennale*</i></p>	<p>cartacea su rapporti di prova e su Registro degli Autocontrolli</p>	<p>annuale</p>	<p><i>annuale</i></p>
<p>Funzionamento pompa ricircolo dell'abbattitore ad umido</p>	<p>Controllo funzionamento</p>	<p>continuo</p>	<p><i>biennale</i></p>	<p>cartacea su rullini</p>	<p>annuale</p>	<p><i>annuale</i></p>
<p>Controllo liquidi di lavaggio del abbattitore ad umido</p>	<p>pH e potenziale redox</p>	<p>continuo</p>	<p><i>biennale</i></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Stato funzionamento on/off dei dispositivi di depurazione degli impianti di abbattimento ad umido</p>	<p>Giornaliero</p>	<p>--</p>	<p><i>biennale</i></p>	<p>--</p>	<p>--</p>	<p>--</p>
<p>Camere di combustione E3 ed E4</p>	<p>temperatura</p>	<p>continuo</p>	<p><i>biennale</i></p>	<p>-</p>	<p>annuale</p>	<p><i>annuale</i></p>

* da effettuarsi di preferenza in concomitanza con il Gestore

** Il valori di depressione all'interno dei locali devono essere determinati attraverso l'impiego di Misuratori di pressione differenziale, collocando un ingresso dello strumento all'esterno dello stabilimento e l'altro all'interno dei locali da verificare

c) l'Allegato A alla Det. n° 112 del 23/06/2010 (il quale ha sostituito integralmente l'Allegato II dell'Atto Dirigenziale prot. n. 123346 del 25/10/2007) è sostituito integralmente dall'Allegato al presente atto di modifica;

- di stabilire che il presente provvedimento **ha efficacia immediata, ha validità fino al 29/10/2012 e deve essere conservato insieme all'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata Atto Dirigenziale prot. n. 123346 del 25/10/2007 e ss.mm.**, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Far Pro Modena S.p.A., al Comune di San Cesario sul Panaro, al Comune di Spilamberto ed all'ARPA Distretto di Sassuolo-Vignola;
- di informare che:
 - il Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati della Provincia di Modena esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPA, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
 - la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
 - contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. ____ pagine e da n. 1 allegato.

Allegato: UTILIZZO DI FANGHI DA DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONI,
AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI
INTEGRATI
Ing. PEDRAZZI ALBERTO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____

UTILIZZO DI FANGHI DA DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

- Rif.int. N. 118/01643500364
- sede legale ed impianto in Comune di Spilamberto (MO), Via Ghiarole n. 72
- impianto per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5, All. VIII, D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda)

A - SEZIONE INFORMATIVA

L'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è disciplinata dal Decreto Legislativo 99/92, recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, in attuazione della Direttiva 86/278/CEE. La Legge Regionale 15 del 30/05/1997 relativa all'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura all'articolo 3 punto h), pone in capo alle Province l'applicazione della materia.

La Provincia di Modena con Delibera di Giunta 465 del 12/11/2002 ha stabilito che nell'area identificata, alla tavola 1 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, come zona A è vietato lo spandimento dei fanghi di depurazione prodotti all'esterno dell'area.

La ditta Far. Pro Modena S.p.A. in data 02/11/2005 protocollo n. 142108 del 03/11/2005 ha presentato una domanda tesa ad ottenere l'autorizzazione ad utilizzare in agricoltura i fanghi di depurazione provenienti dal proprio impianto di trattamento dei reflui industriali.

La domanda è stata successivamente integrata in data 21/03/2006 protocollo n. 41640 del 27/03/2006, in data 31/03/2006 protocollo n. 46836, 46810 e 46823 del 03/04/2006 e in data 05/04/2006 protocollo 49694 del 07/04/2006;

La Ditta Far Pro Modena S.p.A. in data 30/05/2006 presenta domanda di AIA alla Provincia di Modena che l'accetta con prot. n. 74734/8.1.7.118 del 01/06/2006.

Preso atto dalla documentazione allegata alla domanda e successive integrazioni che:

- il fango è prodotto dal trattamento di acque reflue industriali provenienti da attività agro-alimentari, di cui all'allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 e successive modifiche ed integrazioni ed ha il seguente Codice Europeo dei Rifiuti: CER 020204;
- la potenzialità dell'impianto è pari a 78.000 abitanti equivalenti;
- il produttore del fango ha effettuato la caratterizzazione preventiva con esito positivo;
- la stima di produzione annua di fango tal quale è di t. 5.700, pari a t. 210,9 di sostanza secca;
- il fango prodotto è di consistenza non palabile;
- la ditta Far.Pro Modena S.p.A. in qualità di utilizzatrice dei propri fanghi dispone di 4 contenitori per lo stoccaggio situati a:
 - A. Castelfranco Emilia (MO), località Manzolino, autorizzato dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 18 del 01/02/2011;
 - B. Castelfranco Emilia (MO), Via Valletta n. 23, autorizzato dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 15 del 27/01/2011;
 - C. Castelfranco Emilia (MO), Via Rastellino n. 13, autorizzato dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 16 del 27/01/2011;
 - D. Modena (MO), località Portile, autorizzato dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 17 del 27/01/2011;
- ogni contenitore di stoccaggio si compone di un solo lotto funzionale;

- le analisi dei terreni delle zone omogenee sono conformi rispetto ai valori limite indicati nell'allegato 3 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 e successive modifiche e integrazioni.

B - SEZIONE DISPOSITIVA E PRESCRITTIVA

- la **Ditta Far. Pro Modena S.p.A.**, con sede legale a Spilamberto, Via Ghiarole n. 72, è **autorizzata**, con le limitazioni di cui ai punti successivi, **all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione provenienti dal proprio impianto di trattamento dei reflui industriali ubicato in Spilamberto Via Ghiarole n. 72;**
- l'autorizzazione è vincolata alle prescrizioni tecniche contenute nel Decreto Legislativo 99/92 e nella Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04; n. 285/05 e 1801/05, in particolare:
 - 1) il titolare dell'impianto di depurazione dal quale si originano i fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve eseguire, **ogni 6 mesi** gli accertamenti analitici previsti all'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 e n. 285/05 (come evidenziato anche nel piano di monitoraggio). I rapporti di prova derivanti dagli accertamenti analitici devono essere trasmessi con la medesima frequenza alla Provincia di Modena Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati ed in copia alla Sezione ARPA Provinciale competente per territorio ed al soggetto utilizzatore;
 - 2) è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione palabili e non palabili nei seguenti casi:
 - a. nel periodo compreso tra il 1 novembre e la fine di febbraio;
 - b. sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
 - c. nelle zone di divieto di cui agli articoli 3, 5, 37 e 38 della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 96 del 16/01/2007 e nelle zone di divieto previste dalla cartografia delle aree idonee allo spandimento dei liquami zootecnici e dei fanghi biologici approvata con la Delibera di Giunta Provinciale n. 40 del 12/03/2008;
 - d. nelle zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 94 comma 4 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006;
 - e. a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali come definiti al paragrafo II - lettera m) della Delibera di Giunta Provinciale 2773/04, dai laghi e invasi/ bacini anche artificiali;
 - f. a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere, salmastre e lacuali;
 - g. a meno di 100 metri dal perimetro di centro abitato indicato dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
 - h. in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, comprese le zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I. – dell'Autorità di bacino del fiume Po;
 - i. in terreni con pendenze medie maggiori del 20%;
 - j. in terreni con pH minore di 5;
 - k. in terreni con Capacità di Scambio Cationico minore di 8 meq/100g;
 - l. sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5%;
 - m. in presenza di colture ad esclusione dei casi previsti al paragrafo IX della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;

- n. qualora al momento dell'impiego in agricoltura superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e altri parametri fissati nell'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 e n. 285/05;
 - o. qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati dall'allegato 3 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04;
 - p. qualora fanghi contenenti cromo siano utilizzati sui suoli il cui potere ossidante, determinato secondo i metodi previsti dal paragrafo XVII della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, possa produrre una quantità di cromo esavalente uguale o superiore a 1 micro-mole;
- 3) è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione non palabile nei seguenti casi:
- a. su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di fasce di vegetazione in grado di svolgere un'azione "tamponante" dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti dovuti al dilavamento superficiale;
 - b. nei terreni di golena aperta e chiusa;
 - c. sui seminativi prima di 15 giorni dalla semina fatto salvo che si distribuiscano i fanghi liquidi con sistemi ad iniezione diretta nel suolo su terreni coltivati a graminacee e foraggiere poliennali nel periodo primaverile e dopo gli sfalci;
- 4) è fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno; in ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi;
- 5) l'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito sui terreni utilizzati per la distribuzione degli effluenti zootecnici ad esclusione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione che trattano reflui industriali del settore agroalimentare così come individuati all'allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n. 2773 e successive modifiche e integrazioni con elaborazione di un Piano di Utilizzazione semplificato.
- di stabilire, inoltre, che:
- 6) l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire sui terreni elencati nella SEZIONE TERRENI del presente allegato;
 - 7) le analisi dei terreni hanno validità triennale dalla data riportata sul referto analitico, qualora l'analisi di un terreno scada nel periodo di durata del presente atto, è da intendersi automaticamente sospesa la possibilità di utilizzare fanghi su tale superficie fino alla data di presentazione di un referto analitico aggiornato e corretto alla Provincia di Modena Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati;
 - 8) dovrà essere presentato alla Provincia di Modena Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, **entro il 31 Dicembre di ogni anno**, un Piano di Distribuzione annuale dei fanghi a consuntivo e uno preventivo per l'annata successiva. I piani di distribuzione dovranno contenere i riferimenti ai terreni utilizzati, i tempi, i quantitativi, le tipologie e le modalità di utilizzazione dei fanghi in rapporto alle esigenze delle colture ed agli ordinamenti colturali in atto e previsti secondo quanto previsto nell'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
 - 9) la presentazione del piano di distribuzione a consuntivo sostituisce a tutti gli effetti la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente che la ditta dovrebbe presentare entro il 28 febbraio di ogni anno;

- 10) la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- 11) l'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione degli impianti di stoccaggio;
- 12) l'area di stoccaggio dei fanghi dovrà essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;
- 13) il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 18 mesi;
- 14) il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà effettuare un'analisi secondo il protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 e n. 285/05 allegando i risultati alla notifica;
- 15) ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 99/92 almeno dieci giorni lavorativi effettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, il titolare dell'autorizzazione dovrà notificare alla Provincia di Modena Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, al Comune e alla Sezione ARPA territorialmente interessati l'attività di utilizzazione del fango stesso;
- 16) successivamente alla notifica e comunque con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo del fango, il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare una comunicazione scritta, a mezzo fax o telegramma, alla Provincia di Modena Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati ed alle Sezioni ARPA territorialmente interessate;
- 17) il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate dalla Provincia di Modena Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, sulla base del modello riportato all'appendice 3 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, da conservare presso la sede legale;
- 18) il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare alla Provincia di Modena Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda e nelle relative integrazioni utilizzate per il rilascio della presente autorizzazione;
- 19) la Provincia nel corso della validità dell'autorizzazione, a seguito di verifiche o controlli effettuati, può richiedere che l'utilizzatore svolga un programma straordinario di controllo dei suoli indicando le zone omogenee, l'ettaro o gli ettari da campionare all'interno della zona omogenea e le procedure di campionamento. Le procedure di campionamento che la Provincia potrà richiedere saranno quelle indicate all'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04, oppure, quelle previste dai Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al Decreto Ministeriale 13 settembre 1999;

SEZIONE TERRENI

Zona omogenea	quantità di sostanza secca ha/anno max.	Dati catastali				Titolo di disponibilità	Superficie utile allo spandimento dei fanghi	
		Comune	Foglio	Particella	Superficie catastale ha		In zona vulnerabile ha	In zona non vulnerabile ha
m1	7,5	Castelfranco Emilia	46	8	4,775	1		2,45
m2	7,5	Castelfranco Emilia	46	9	1,2276	1		1,16
m2	7,5	Castelfranco Emilia	46	8	4,775	1		2,32
m3	7,5	Castelfranco Emilia	46	2	0,0839	1		0,08
m3	7,5	Castelfranco Emilia	46	7	0,236	1		0,23
m3	7,5	Castelfranco Emilia	46	10	7,513	1		4,24
m4	7,5	Castelfranco Emilia	46	10	7,513	1		3,12
m5	7,5	Castelfranco Emilia	46	11	2,8919	1		2,89
m5	7,5	Castelfranco Emilia	46	12	0,696	1		0,69
m6	7,5	Castelfranco Emilia	46	13	5,414	1		5,41
m7	7,5	Castelfranco Emilia	46	47	1,7521	1		1,75
m7	7,5	Castelfranco Emilia	46	18	4,568	1		0,91
m8	7,5	Castelfranco Emilia	46	18	4,568	1		3,65
r1	5	Castelfranco Emilia	30	19	16,8366	1		4,91
r2	5	Castelfranco Emilia	30	19	16,8366	1		4,9
r3	5	Castelfranco Emilia	30	19	16,8366	1		3,8
r3	5	Castelfranco Emilia	30	15	0,6685	1		0,66
r4	5	Castelfranco Emilia	30	27	2,0315	1		2,03
r4	5	Castelfranco Emilia	30	19	16,8366	1		2,6
v1	5	Castelfranco Emilia	50	53	0,0897	1		0,08
v1	5	Castelfranco Emilia	50	54	0,5145	1		0,51
v1	5	Castelfranco Emilia	50	55	4,376	1		3,6
v1	5	Castelfranco Emilia	50	60	0,3515	1		0,04
v2	5	Castelfranco Emilia	50	60	0,3515	1		0,31
v2	5	Castelfranco Emilia	50	260	1,2861	1		1,28
v2	5	Castelfranco Emilia	50	262	1,2353	1		1,23
v2	5	Castelfranco Emilia	50	264	1,4083	1		1,4
v2	5	Castelfranco Emilia	50	266	0,7973	1		0,79

v3	5	Castelfranco Emilia	50	56	2,368	1		2,03	
v3	5	Castelfranco Emilia	50	55	4,376	1		0,6	
p1	7,5	Modena	268	59	0,517	1		0,51	
p1	7,5	Modena	268	60	5,961	1		1,45	
p1	7,5	Modena	268	54	2,06	1		0,86	
p2	7,5	Modena	268	51	0,097	1		0,09	
p2	7,5	Modena	268	52	0,641	1		0,64	
p2	7,5	Modena	268	54	2,06	1		0,7	
p2	7,5	Modena	268	53	1,362	1	0,16	1,2	
p3	7,5	Modena	268	60	5,961	1	2,16	2,35	
p3	7,5	Modena	268	54	2,06	1		0,5	
totali								2,32	67,97

Terreni in disponibilità 1 (proprietà)

Il Dirigente PEDRAZZI ALBERTO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. 6 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì

Protocollo n. _____ del _____